

Pagati Euro 2,00 per diritti  
mediante apposizione di marche  
sull'atto originale sull'istanza  
Campobasso 30 MAR. 2021



**CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Campobasso, in persona dei magistrati

- Dott. VINCENZO PUILELLA Presidente.
- Dott.ssa GIUSEPPINA PAOLITTO Consigliere
- Dott. GIOVANNI FIORILLI Consigliere REL.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

nella causa penale contro:

**VENDITTI VITTORIO**, nato il 31/5/1966 a Gamba-  
tesa, ivi residente Vico I San Nicola n. 3.

**LIBERO ASSENTE**  
**IMPUTATO**

(Come da foglio allegato)

N. Sent. 154/2021

N. RG. APP. 58/2020

Sentenza in data

4/3/2021

Depositato in Cancelleria il:

19 marzo 2021

Il Funzionario Giudiziario  
*Vincenzo Rosa*

Avviso ai sensi dell'art. 548  
C.P.P. II

**SENTENZA IRREVOCABILE**  
**DAL**

Estratto per esecuzione il

al P.M. di  
al P.G.

art.27 norme regolamentari  
C.P.P. II

art. 28 norme regolamentari  
C.P.P. II

al P.M. di  
al P.G.

Fatta scheda il:

Numero REP.:  
Numero MOD. 2/A/SG:

Numero MOD. 3/SG:

Art. 160 TULPS II

## IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 595 comma 3 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiteratamente, comunicando con più persone, offendeva l'altrui reputazione avvalendosi di un mezzo di pubblicità.

In particolare, il VENDITTI realizzava e pubblicava sul blog dallo stesso gestito, denominate "Gambatesa WEB - La Voce fuori dal coro" avente indirizzo web "www.gambatesaweb.it", una serie di scritti (circa 20 articoli), tutti ispirati dal comune intento di gettare discredito sull'operato di Genovese Carmelina nella sua qualità di sindaco del comune di Gambatesa ed alcuni dei quali caratterizzati da un contenuto gravemente lesivo della reputazione della stessa GENOVESE Carmelina, nei cui confronti venivano utilizzate espressioni offensive e lesive del suo decoro e della sua reputazione. In particolare, tra i vari scritti, possono citarsi:

nell'articolo pubblicato il giorno 22 gennaio 2016, il VENDITTI pubblicava l'immagine di una "iena ridens" e, riferendosi ad un errore di battitura commesso dalla GENOVESE nella stesura di un'ordinanza, si chiedeva come facesse la GENOVESE "e non la iena probabilmente più ferrata in materia a vincere una causa se non sa nemmeno correggere i propri errori";

nell'articolo pubblicato il giorno 4.6.2016, il VENDITTI, riferendosi ad una situazione di mobbing" riguardante gli spazzini di Gambatesa, offendeva la reputazione della GENOVESE scrivendo che si aspettava che il suo "titolo di avvocata fosse vero e non unicamente frutto di anni persi all'università";

all'interno dell'articolo datato 8.6.2016 il VENDITTI GENOVESE di "complicità nella commissione di un reato, odioso come il mobbing"

nello scritto pubblicato il giorno 29.8.2016, intitolato "Gambatesa:

Amministrata da Caporali o da Pezzenti?" offendeva la GENOVESE

paragonandola ad una "gallina" e la definiva, nel corpo del testo, una "scema", opostrofandola come una persona intellettualmente limitata;

- nell'articolo pubblicato il giorno 23.1.2017 il VENDITTI, riportando la foto della denunciante, ne offendeva la reputazione definendola, nel titolo della pubblicazione, "Sta Fetente e Merd!", e la denigrava con le parole "quella si firma avvocata, ma evidentemente lo è delle cause perse, atteso che non sappia il significato dei termini che utilizza";

- nell'articolo datato 2.3.2017, il VENDITTI definiva la GENOVESE "zozzetta" e paragonava la "puttana" alla GENOVESE, dicendo che la prima conserva "la dignità che la fa assurgere al rango di Lavoratrice", mentre l'altra "scende a compromessi per

avere voti promettendo in cambio qualcosa che non è suo, qualcosa rubata a terzi che niente vogliono avere a che fare con certe compravendite”;

26

- all'interno dello scritto datato 6.3.2017, il VENDITTI definiva la GENOVESE “avvocata... dei cazzi suoi, dei suoi leccapiedi e di chi la foraggia per vivere perché diversamente, per quanto vale, sarebbe già morta e puzzerebbe, ne più ne meno di come puzza oggi la sua coscienza”.

In Gambatesa (CB), dal 22.1.2016 al 21.6.2017 (date di pubblicazione degli articoli) e fino al 28.3.2018 dal momento che gli articoli sono tuttora visibili all'indirizzo web [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it).

=o=o=o=o=o=o=o=o=

## A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -  
in composizione monocratica in data -13/9/2019 con  
la quale l'imputato dichiarato colpevole del reato  
ascrittogli e cokesse le circostanze attenuanti gene-  
riche dichiarate equivalenti alla contestata aggra-  
vante applicata di diminvente per la scelta del rito,  
veniva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione,  
oltre al pagamento delle spese processuali. Pena so-  
spesa. Risarcimento danni alla parte civile da liqui-  
darsi in separata sede, oltre alle spese di costituzio-  
ne liquidate in Euro 1.300,00 IVA e CPA e rimborso  
forfettario nella misura del 5% come per legge. Con-  
fisca e oscuramento del sito in sequestro. Atti al  
P.M. in ordine alla posizione di Di Maria Salvatore.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Generale:

Conferma della sentenza di primo grado.

Il difensore della parte civile:

Deposita conclusioni e nota spese.

Il difensore dell'imputato:

Come in atti ex art. 23 D.L. 149/2020

**FATTO**

VENDITTI Vittorio veniva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, previa concessione delle attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena, dichiarata condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione, con sentenza del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica in data 13/9/2019, poiché ritenuto responsabile del delitto di diffamazione commesso a mezzo pubblicazione sul blog "Gambatesa Web-La Voce fuori dal coro", di una serie numerosa di articoli diffamatori nei confronti del sindaco dell'epoca, avvocato Genovese Carmelina, appellata con epiteti poco edificanti, come "zozzetta", equiparata ad una prostituita, ed anzi peggiore di essa, e variamente ingiuriata nei predetti articoli, per il tenore dei quali e per ovvie ragioni di sintesi, può rinviarsi al capo di imputazione ed alla sentenza di primo grado.

Ha interposto appello avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore, lamentando innanzitutto la mancata prova di conformità agli originali degli articoli estratti dal Web, poiché non recanti la attestazione di conformità all'originale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del cosiddetto "CAD" (codice dell'amministrazione digitale, ovvero il decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82, da adesso in poi sinteticamente identificato con il suo acronimo). Mancherebbero nella fattispecie in sostanza mezzi idonei a garantire l'autenticità delle copie cartacee degli articoli incriminati. Quanto alla oggettiva valenza diffamatoria degli stessi articoli, faceva riferimento l'appellante al diritto di satira e di critica politica, ove anche la feroce metafora e la pungente critica sarebbero scriminante. Non vi sarebbe altresì prova della riconducibilità degli articoli all'operato dell'odierno appellante, il quale, essendo affetto da cecità assoluta, non avrebbe potuto pubblicare le foto ritraenti la persona offesa, invero pubblicate da altro soggetto, ovvero tale Di Maria Salvatore, nei confronti del quale, peraltro, il primo giudice disponeva la trasmissione degli atti in Procura. Ciò comporterebbe carenza di dolo nell'appellante, e necessità di specificare per verificare il contributo causale di esso appellante della commissione del fatto reato tanto più che, in molti casi, ed in molti degli articoli incriminati, non comparirebbe il nome della Genovese.

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Dr. G. Forini)

In ogni caso la scarsa intensità del dolo-attestata secondo l'appellante dalla perseveranza della condotta incriminata-comporterebbe la necessità di una congrua riduzione della pena, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti e non meramente equivalenti alla contestata aggravante.

All'udienza del 4/3/2021, fissata per la trattazione del gravame, sulle conclusioni rassegnate dal P.G., dal patrono della parte civile, e dal difensore dell'imputato, nei termini di cui a verbale, la causa veniva decisa, con contestuale lettura del dispositivo,

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello formulato dall'imputato si è rivelato infondato nel merito, e in quanto tale esso deve essere rigettato, con contestuale condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, ed alla rifusione, in favore della parte civile, di quelle affrontate per la costituzione in appello.

Procedendo con ordine va innanzitutto ribadito all'appellante come non abbia alcun fondamento la questione da costui agitata, relativa alla mancanza di prova della conformità delle stampe acquisite agli atti, riproducenti gli articoli incriminati, agli originali presenti sul Web.

Ed invero soccorre in tal caso la consulenza della parte civile.

Infatti in base alla consulenza del dottor Giacci, risulta chiaramente (si veda la pagina 218 del volume numero 1 del fascicolo del Pubblico Ministero) come siano state adottate delle cautele tecniche per effettuare l'attività di repertamento, invero compiuta attraverso la metodologia cosiddetta di "screen casting", la quale consente di certificare l'esattezza del contenuto pubblicato dal sito Web oggetto delle operazioni di consulenza, così come testualmente si esprime lo stesso consulente della parte civile, in punto di esposizione delle metodologie con cui egli ha proceduto.

Del tutto incongruo risulta dunque nella presente sede, invocare una asserita e pretestuosa non conformità delle copie cartacee in atti agli articoli pubblicati. A tale proposito vale a questo punto anche la pena di far rilevare come l'apporto di terzi-in questo caso di tale Di Maria Salvatore-nella pubblicazione all'interno degli articoli condivisibilmente ritenuti diffamatori di fotografie riproducenti la persona offesa, non

IL GIUDICE ESTENSIONE  
 P.G.

priva di valenza il certo contributo causale offerto dall'imputato, il quale è da individuarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche come l'autore degli articoli incriminati. Tanto si trae non solo dalle condivisibili considerazioni operate a pagina sette della sentenza di primo grado, ove il Tribunale evidenzia come il blog risulti registrato a nome del Venditti, il quale paga i servizi cosiddetti di "hosting" e si qualifica quale responsabile del sito stesso, laddove le credenziali di amministrazione del sistema sono anch'esse riferibili all'imputato. Si noti infatti anche come, in calce a ciascuno degli articoli incriminati, articoli i quali si trovano affolati sempre a volume 1 del fascicolo del pubblico ministero, è riportata la dicitura: "La maggior parte delle immagini qui inserite sono tratte dai fatti di cui chi scrive è testimone; se qualche immagine violasse diritti d'autore comunicatelo e sarà immediatamente rimossa. Sito a cura di Vittorio Venditti". Ciò attesta in maniera certa come il prevenuto fosse l'autore di tutti gli scritti di cui oggi si discute, poiché se ne attribuisce in prima persona la paternità, risultando persino inutile aggiungere a quanto precede che in alcuni di questi articoli, l'imputato parla addirittura in prima persona, di fatti ai quali ha assistito; per ovvie ragioni di sintesi anche circa tale punto, conviene peraltro rinviare alla sentenza impugnata. Vale anche la pena di sottolineare - si diceva in aggiunta a quanto argomentato nella sentenza impugnata - come dalla informativa di reato in data 7 novembre 2016 a foglio 126 del volume 1 del fascicolo del Pubblico Ministero, si evince pure come ogni articolo incriminato sia stato inserito nel "blog", tramite una operazione di accesso al sistema come amministratore mediante autenticazione, cioè mediante immissione delle credenziali, ovvero nome utente e password, avvenuta il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, circostanza quest'ultima che, semmai ancora dei dubbi residuassero, vale a fugare ogni incertezza circa la paternità degli articoli incriminati.

Ciò posto resta da dire del contenuto effettivamente diffamatorio dei predetti articoli, per la cui lettura integrale si rimanda al capo di imputazione, alla sentenza impugnata, e agli articoli stessi, come detto, acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Occorre solo rimarcare come, nel corpo di tali articoli, la persona offesa è più volte appellata con nomignoli dispregiativi come "zozzetta", paragonata ad una prostituta ed anzi ritenuta peggio di tale figura, ed ancora accusata di essere un "avvocato delle cause perse",

"EUROPEAN RESEARCH"  
 10/10/2016  
 10/10/2016  
 10/10/2016

4

nonché di possedere una mente "limitata" e così via. Orbene secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto il diritto di critica che il diritto di satira politica, devono essere caratterizzate dal requisito della continenza. In altre parole in tema di diffamazione a mezzo stampa, o, per quanto di interesse a mezzo del blog di che trattasi, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'articolo 51 c.p., qualora l'articolo contenga-come assume l'appellante-una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando comunque fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (si veda per tutte la icastica Sezione 5 numero 37706 del 23/5/2013).

Orbene, il limite della continenza, pur dando per scontato che ci si trovi dinanzi a critica ovvero a satira politica che dir si voglia, non risulta certamente rispettato, per come codificato nelle costanti massime della Suprema Corte. Non è poi questa la sede per apprezzare il contributo causale di terzi alla lesione dell'onore della persona offesa, risultando la presente sede deputata solo all'accertamento delle penali responsabilità dell'odierno imputato, penali responsabilità che permangono e sono eclatanti, non potendosi, dopo quanto detto, mettere in discussione il sicuro contributo causale fornito alla perpetrazione del reato.

La condotta diffamatoria si è poi protratta per circa un anno e mezzo, come visto con articoli che si sono ripetuti con cadenza addirittura vessatoria nel tempo, di tal che, con buona pace dell'appellante che argomenta in senso opposto con un mero artificio retorico, tale elemento non può che essere valutato ai fini della intensità del dolo e per gli effetti che a tale elemento conferisce l'articolo 133 CP in punto di dosimetria della pena. Quella prescelta dal primo giudice infatti, tenuto proprio conto dell'elemento appena evidenziato, appare del tutto congrua, ad onta della incensuratezza dell'imputato, al quale sono state riconosciute anche le attenuanti generiche già considerate equivalenti alla contestata aggravante. In relazione alla gravità del fatto ed alla intensità del dolo, atteso il dileggio al quale il prevenuto ha esposto la persona offesa, soprattutto

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.

nell'ambito di una piccola comunità paesana, quale quella del Comune Gambatesa, non può essere in alcun modo formulato un giudizio di prevalenza. Conseguono in definitiva le statuizioni di cui in dispositivo.

*P. Q. M.*

*La Corte di Appello di Campobasso*


Visto l'art 599 c.p.p.,

*rigetta*

l'appello proposto dall' imputato *VENDITTI Vittorio* avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, all'esito di giudizio abbreviato, dal *Tribunale di CAMPOBASSO-in composizione monocratica-* in data *13 Settembre 2019*, e, questa confermando, *condanna* lo stesso *VENDITTI Vittorio*, al pagamento delle ulteriori spese processuali, ed alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese affrontate per la costituzione nel grado, liquidandole in complessivi euro 850,00, oltre accessori di legge su dette competenze, ed oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%.

*Così deciso in Campobasso il 4 MARZO 2021*

*Il Giudice est.*  
*(Dr. G. Fiorilli)*



*Il Presidente*

